

**N. 00016/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02255/2011 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2255 del 2011, proposto da:

Carlo Santi, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Barel, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 25 c.p.a.;

contro

Comune di Cortina D'Ampezzo in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Calegari, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 25 c.p.a.;

per l'annullamento

del provvedimento 12/10/2011, prot. n. 21103/2011-UT, a firma del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, con cui il Comune di Cortina d'Ampezzo ha ordinato al ricorrente di non effettuare i lavori di cui alla denuncia di inizio attività n. DIA - 395-2011, depositata il 13/9/2011,

per l'esecuzione di "modifiche esterne e interne presso l'immobile censito con la p.ed. 2176 e ubicato in località Cianderies 29".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cortina D'Ampezzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2013 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in esame Carlo Santi ha impugnato l'ordine emesso dal Comune di Cortina d'Ampezzo in data 12 ottobre 2011 di non effettuare i lavori di cui alla denuncia d'inizio attività.

In particolare, il progetto allegato alla D.I.A. prevede la realizzazione, in un immobile a tre piani sito in Cortina d'Ampezzo, di un ampliamento di due vani situati nel piano sottotetto e costituiti da soggiorno e camera, i quali andrebbero così ad occupare la superficie attualmente adibita a ballatoio.

Ebbene, secondo la dichiarazione resa nel progetto e secondo quanto sostenuto poi in sede di gravame dal ricorrente, tale ampliamento sarebbe possibile in quanto i lati destro e sinistro del poggiolo esterno interessati dall'ampliamento, si trovano già racchiusi su tre lati e pertanto costituiscono un volume acquisito.

Viceversa, il Comune di Cortina, con il provvedimento impugnato, ha vietato l'intervento in quanto “configura, ai sensi dell'art. 3 delle N.T.A. di P.R.G., aumento di volume, in contrasto con le norme che regolano la ZTO in esame”.

Inoltre il Comune, ha rilevato la presenza di discordanze tra quanto rappresentato nello stato di fatto e quanto autorizzato in base ai precedenti titoli edilizi.

A fondamento del ricorso il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 3 delle N.T.A. del P.R.G., nonché, l'eccesso di potere per travisamento dei fatti e per carenza assoluta di presupposto; ciò in quanto il poggiolo di cui si discute sarebbe chiuso in quanto delimitato, da un lato, dal paramento dell'edificio, e sui lati destro e sinistro da un tamponamento in legno, e quindi andrebbe necessariamente computato nella volumetria dell'edificio. Con la conseguenza che l'ampliamento richiesto non inciderebbe sulla consistenza volumetrica originaria dell'edificio.

Si è costituito il Comune di Cortina contestando in fatto e in diritto le difese del ricorrente e chiedendo il rigetto del gravame con vittoria delle spese di lite.

All'udienza dell'11 dicembre 2013, all'esito della discussione delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Ed infatti, dalle fotografie e dalle planimetrie depositate da entrambe le parti, risulta evidente che il poggiolo di cui si discute costituisce una superficie aperta, mentre, la cassonatura in legno realizzata alle estremità destra e sinistra dello stesso costituisce un elemento meramente

decorativo, ovvero un rivestimento ligneo ornamentale dell'edificio tipico dell'architettura locale, ma assolutamente inidoneo a delimitare un volume urbanistico aggiuntivo. Anche dall'analisi degli elaborati di progetto presentati dal ricorrente a supporto della D.I.A. emerge chiaramente che la parte di abitazione attualmente costituita dal poggiolo, e dunque da uno spazio per definizione aperto, verrebbe occupata dall'ampliamento del soggiorno e della camera antistanti, previa demolizione dei muri perimetrali esterni; con il risultato che il poggiolo, che corre lungo tutta la parete frontale del terzo piano dell'edificio, verrebbe trasformato in un piccolo balconcino centrale. E' allora evidente che l'intervento comporta un inammissibile incremento volumetrico della porzione immobiliare in questione.

Peraltro, l'art. 3, richiamato dal Comune nel provvedimento impugnato, al comma 5, stabilisce che "*per volume del fabbricato deve intendersi il volume del solido emergente dal terreno...con esclusione dei poggioli aperti...dei cassoni di rivestimento dei timpani..*".

Ebbene, l'ampliamento che il ricorrente intende realizzare andrebbe ad occupare, per una parte, il poggiolo esterno in due parti semicentrali in cui attualmente è sicuramente aperto (come si vede dalle fotografie), e, per altra parte, i cassoni laterali in legno presenti ai lati del poggiolo, i quali, essendo posti al disotto delle falde del tetto, possono sicuramente essere definiti come dei "cassoni di rivestimento del timpano", non computabili nel volume dell'edificio ai sensi della norma appena citata.

Pertanto, poiché il primo motivo posto a fondamento del provvedimento inibitorio impugnato è fondato su corretti presupposti fattuali e giuridici, appare superflua la disamina del secondo motivo

costituito dalla rilevata discordanza tra elaborati di progetto e documentazione in possesso del Comune.

In conclusione, per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta;

Condanna il ricorrente a rimborsare le spese di lite al Comune di Cortina che si liquidano in complessivi € 2.500,00 oltre oneri accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Referendario

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2014

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)